

Pubblicato il 28/04/2025

N. 00796/2025 REG.PROV.COLL.  
N. 02094/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2094 del 2024, proposto da Athena Consorzio di Cooperative Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B2E5FBCF18, rappresentato e difeso dall'avvocato Demetrio Fenucciu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Battipaglia, in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Criscuolo, Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Centrale Unica di Committenza Area Sele Picentini e Comune di Bellizzi, quale Comune capofila della C.U.C. Sele Picentini, non costituiti in giudizio;

*nei confronti*

Noi Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Gabriele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, dall'avvocato Giovanni La

Fauci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e dall'avvocato Paolo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

quanto al ricorso principale:

della determinazione dirigenziale n. 1652 del 20.11.2024, adottata dal Comune di Battipaglia, avente ad oggetto “affidamento della concessione per la gestione della casa albergo per anziani con sede nella struttura denominata <<Villa Maria>> sita in via Etruria 10 Battipaglia CIG: B2E5FBCF18 – Approvazione verbali di gara e schema di contratto - Aggiudicazione a NOI Società Cooperativa Sociale “; per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi degli artt. 121 e 122 cpa; e per la condanna a disporre il subentro del ricorrente nell'aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto, o, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 cpa.

nonché, quanto al ricorso incidentale presentato da NOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE:

per l'annullamento

di tutti i verbali di gara, nella parte nella quale Athena Consorzio di Cooperative Sociali è stato ammesso alla competizione, non è stato escluso e la cui offerta è stata assoggettata a valutazione ed attribuzione di punteggio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Noi Società Cooperativa Sociale e del Comune di Battipaglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso principale, notificato in data 17 dicembre 2024 alla Centrale unica di committenza “Area Sele Picentini”, alla Società cooperativa sociale Noi, al Comune di Battipaglia e al Comune di Bellizzi, capofila della Centrale unica di committenza e depositato lo stesso giorno, il Consorzio di cooperative sociali Athena, classificato al secondo posto nella graduatoria di gara, impugna la determinazione dirigenziale numero 1652 del 20 novembre 2024, adottata dal Comune di Battipaglia per l'affidamento della concessione per la gestione della Casa albergo per anziani Villa Maria alla Società cooperativa sociale Noi.

Con il primo motivo la ricorrente principale deduce la violazione dell'articolo 108 del codice dei **contratti pubblici**, decreto legislativo 36 del 2023 ed eccesso di potere nella valutazione delle offerte tecniche, sotto i profili del difetto di motivazione e della illogicità manifesta.

La ricorrente principale afferma la irragionevolezza della macroscopica differenziazione dei punteggi, pur trattandosi, a suo avviso, di attività standardizzate e di offerte sostanzialmente sovrapponibili. Tutto ciò in mancanza di una sufficiente motivazione dei punteggi attribuiti in base ai criteri di valutazione, non essendo i sotto-criteri di valutazione correlati a specifici punteggi attribuibili. Il punteggio numerico potrebbe essere ritenuto sufficientemente motivato soltanto allorquando la predeterminazione dei punteggi sia sufficientemente chiara, analitica e articolata, in mancanza essendo necessaria una motivazione discorsiva dei punteggi numerici. La differenza tra tre delle offerte tecniche presentate risulterebbe essere stata di appena 1,20 punti, mentre l'offerta tecnica dell'aggiudicataria si sarebbe distaccata addirittura di oltre 25 punti dalle altre. Inspiegabilmente, i commissari di gara avrebbero premiato l'offerta tecnica dell'aggiudicataria con coefficienti altissimi (0,9; 0,9; 0,9; 0,8; 0,85)

attribuendo a tutte le altre offerte tecniche punteggi di gran lunga inferiori. Le controparti eccepiscono l'inammissibilità del ricorso sotto vari profili: innanzitutto perché la ricorrente principale pretenderebbe di sindacare, nel merito, le valutazioni tecnico-discrezionali della commissione di gara. Quindi, per mancanza della prova di resistenza, in quanto la ricorrente principale si sarebbe classificata all'ultimo posto in graduatoria e non potrebbe dimostrare la possibilità di aggiudicarsi la gara all'esito di una ipotetica riformulazione dei punteggi. Il primo motivo, inoltre, sarebbe irricevibile e tardivo, essendo contestata la mancata specificazione del punteggio nei sotto-criteri di valutazione dell'offerta tecnica senza la previa impugnazione del disciplinare di gara.

A giudizio del Collegio, le eccezioni di rito sono infondate.

Innanzitutto deve essere respinta l'eccezione di irricevibilità del motivo di impugnazione riferito alla mancata predeterminazione dei punteggi dei sotto-criteri di valutazione.

Per costante e condivisibile giurisprudenza, l'onere di impugnazione immediata delle clausole del bando deve ritenersi circoscritto a quelle clausole impeditive della partecipazione alla gara o impositive di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 08/04/2024, n. 784).

Ogni diversa questione, riguardante l'assunta illegittimità della procedura di gara, anche in relazione all'applicazione di clausole che variamente configurano la discrezionalità della P.A., deve essere proposta unitamente alla impugnazione dell'aggiudicazione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 26/09/2023, n. 5213). Nel caso specifico, viene, appunto, contestata l'applicazione, sfavorevole alla ricorrente principale, delle clausole del disciplinare di gara che, non avendo specificato i punteggi attribuibili in base a tutti i sotto-criteri di valutazione, avrebbero dovuto obbligare la commissione di gara a motivare adeguatamente la valutazione dell'offerta

tecnica.

Infondata è altresì l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza della prova di resistenza.

Innanzitutto si deve rilevare che, differentemente da quanto eccepito dal Comune resistente, la ricorrente principale non si è classificata all'ultimo posto in graduatoria, bensì al secondo posto, avendo riportato il punteggio di 71,07 punti, rispetto agli 88,664 punti conseguiti dall'aggiudicataria e ai punteggi delle altre tre concorrenti, rispettivamente pari a 64,861 punti, 58,003 punti e 52,594 punti, come risulta dal verbale di gara numero 5, redatto dalla commissione aggiudicatrice. La tabella al riguardo allegata dal Comune nella propria memoria difensiva non corrisponde alla graduatoria finale, presumibilmente per un errore di indicazione, bensì al prospetto riepilogativo del punteggio attribuito ai vari concorrenti in esito alla valutazione delle offerte tecniche, prima della valutazione delle offerte economiche.

In ogni caso, l'eventuale accertamento della fondatezza del ricorso, limitatamente alla illegittima valutazione delle offerte tecniche, pur non determinando l'attribuzione alla ricorrente principale dell'aggiudicazione dell'appalto, condurrebbe all'annullamento della gara, soddisfacendo l'interesse strumentale della ricorrente principale alla ripetizione della procedura di affidamento. Si deve precisare, al riguardo, che seppure l'impugnazione degli atti di gara è accompagnata dalla domanda di condanna al subentro della ricorrente principale nell'aggiudicazione, l'eventuale infondatezza di quest'ultima domanda non potrebbe determinare l'inammissibilità del ricorso, sorretto sufficientemente dall'interesse a conseguire l'annullamento della procedura di affidamento impugnata.

Infondata, infine, è l'eccezione di inammissibilità del sindacato giurisdizionale sulla valutazione delle offerte tecniche.

Al riguardo si deve convenire con il costante orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. V, 27/11/2023, n. 10144) per cui la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione della discrezionalità tecnica della commissione aggiudicatrice e, pertanto, non può essere oggetto di sindacato, salvo che essa non sia inficiata da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta, in particolare nell'applicazione dei criteri di valutazione.

Nel caso di specie, la materia del contendere consiste appunto nella dedotta illegittima applicazione dei criteri di valutazione delle offerte tecniche, senza alcuna pretesa di sostituire alla valutazione della commissione aggiudicatrice quella del giudice amministrativo. Ne consegue la ammissibilità del motivo di impugnazione.

Peraltro, si deve considerare che l'aggiudicataria eccepisce anche la inammissibilità delle censure per genericità, rilevando la inesistenza dei sotto-criteri di valutazione cui fa riferimento la ricorrente principale, non essendo stato previsto dal disciplinare di gara alcun sotto-criterio ma, piuttosto, mere indicazioni per la formulazione delle offerte.

L'eccezione attiene al merito del motivo di impugnazione e dev'essere risolta, quindi, con lo scrutinio di merito che segue.

Si deve premettere, in linea di principio, aderendo alla prevalente giurisprudenza, che, quando i criteri di valutazione degli elementi dell'offerta tecnica sono sufficientemente dettagliati, è sufficiente la mera espressione numerica del giudizio. Infatti, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo e da rendere con ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti

in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (Cons. Stato, Sez. V, 11/03/2021, n. 2086).

In mancanza della suddetta analitica articolazione di criteri e sotto-criteri di valutazione, con relativi punteggi, affinché l'esercizio del potere valutativo non sconfini nell'insindacabile arbitrio, è necessaria la motivazione dei punteggi attribuiti dalla commissione di gara alle offerte tecniche.

Nel caso controverso, il disciplinare di gara, all'articolo 18, comma 1, ha fissato i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, precisando che si tratta di criteri tutti discrezionali, vale a dire di punteggi attribuibili nell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione aggiudicatrice. Non sono stati previsti, quindi, nell'ambito di questa valutazione, punteggi tabellari e neppure punteggi quantitativi, vale a dire punteggi fissi e predefiniti attribuibili in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto e neppure punteggi attribuibili mediante applicazione di una formula matematica.

I cinque criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono i seguenti:

Criterio 1 – piano operativo di lavoro, max 25 punti;

Criterio 2 - organizzazione del personale, max 20 punti;

Criterio 3 - modalità e le metodologie di controllo della qualità, max 15 punti;

Criterio 4 - conoscenza ed interazione con i servizi territoriali, max 10 punti;

Criterio 5 - eventuali attività e servizi integrativi e migliorativi, max 10 punti.

Come correttamente eccepito dalla controinteressata, non sono stati previsti sotto-criteri di valutazione, bensì mere indicazioni per la formulazione dell'offerta tecnica.

Ad esempio, con riguardo al criterio 1, si indica “il piano operativo di lavoro proposto, relativo all’organizzazione delle prestazioni oggetto di affidamento, nel rispetto degli obiettivi e degli scopi dei servizi, nonché della rispondenza alle caratteristiche dell’utenza, in relazione alla qualità dei servizi da perseguire e secondo quanto previsto anche dal capitolato prestazionale disciplinante i livelli minimi essenziali della qualità di gestione dei servizi, predisposto dalla stazione appaltante e facente parte degli atti di gara. Il Piano di operativo di lavoro dovrà fare espresso riferimento al rispetto dei CAM – Criteri Ambientali Minimi – riguardo a Servizio di pulizia (DM 24.09.2021) e ristorazione collettiva (DM 65 del 10.03.2020).”

La mancata predisposizione di sotto-criteri di valutazione, peraltro, non rende inammissibile e generico il motivo di impugnazione, ma, semmai, rende ancora più pregnanti le censure mosse dalla ricorrente principale con riferimento alla dedotta insufficienza di un apparato di criteri e sotto-criteri di valutazione adeguatamente articolati.

È opportuno, ora, ricostruire la base giuridica dell’attività amministrativa di valutazione delle offerte tecniche, come interpretata dalla prevalente giurisprudenza.

L’articolo 108 del codice dei **contratti pubblici**, decreto legislativo 36 del 2023, al comma 7, prevede che “i documenti di gara indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.”

Il successivo comma 8 dispone che “le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 7 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni

appaltanti utilizzano metodologie che individuino con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.”

La giurisprudenza interpreta la norma come segue: se la *lex specialis* prevede, e potrebbe anche non farlo, unitamente ai criteri "generali" di valutazione dell'offerta, anche i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi, tale scelta influisce sulla motivazione del giudizio, nel senso che l'idoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato l'iter logico seguito dalla commissione nella sua espressione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi; ne consegue che tanto più è dettagliata l'articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più risulta esaustiva l'espressione del punteggio in forma numerica; se, invece, il giudizio della commissione non è delimitato nell'ambito di un minimo e di un massimo, occorre la motivazione, al fine di rendere comprensibile l'iter logico seguito in concreto nella valutazione delle offerte e, in particolare, di quella tecnica (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 16/02/2024, n. 113

In sostanza, il punteggio numerico inerente all'offerta tecnica, espresso sui singoli oggetti di valutazione, opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo e da rendere con ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 14/04/2020, n. 219.

Nel caso concreto, applicando i criteri ermeneutici appena descritti, si ritiene che la genericità relativa dei criteri di valutazione, non accompagnati da sotto-criteri oggettivamente delimitanti la discrezionalità tecnica della

commissione aggiudicatrice, avrebbe richiesto una motivata attribuzione dei punteggi da parte dei commissari, quantomeno nella forma di una sintetica esposizione delle ragioni del giudizio espresso. In tal modo sarebbe emersa chiaramente la ragione dell'attribuzione ad una sola concorrente di un punteggio di gran lunga superiore a quello riconosciuto alle offerte tecniche presentate dalle altre concorrenti.

Essendo mancata qualsiasi spiegazione della attribuzione, da parte di tutti i commissari di gara, di un coefficiente compreso tra 0,80 e 0,90 all'offerta tecnica dell'aggiudicataria, con riferimento a tutti i criteri di valutazione, laddove le offerte di tutti gli altri concorrenti si sono viste attribuire coefficienti compresi tra 0,40 e 0,60 per tutti i criteri di valutazione, si ritiene viziata da eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di motivazione, la valutazione delle offerte tecniche eseguita dalla commissione di gara.

L'accertamento della fondatezza del primo motivo di impugnazione consente l'assorbimento del secondo motivo, mediante il quale la ricorrente principale esamina, in dettaglio, alcuni aspetti della propria offerta tecnica messa a paragone con quella dell'aggiudicataria, per tentare di dimostrare la inspiegabilità del punteggio notevolmente più elevato attribuito alla propria concorrente. Il motivo sarebbe inammissibile se tendente ad entrare nel merito della valutazione delle offerte, essendo il sindacato giurisdizionale di legittimità limitato al giudizio sulla ragionevolezza della valutazione, giudizio in questo caso assorbito dall'accertato difetto di motivazione della valutazione stessa.

In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto, con l'annullamento dell'aggiudicazione impugnata, in quanto la illegittima attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche dei concorrenti vizia in maniera insanabile la graduatoria definitiva, invalidando l'esito della gara.

Con il ricorso incidentale, notificato alle controparti il 16 gennaio 2025 e

depositato il 21 gennaio 2025, la controinteressata impugna gli atti di gara nella parte in cui la ricorrente principale non è stata esclusa dalla competizione.

Con il primo motivo deduce la violazione dell'articolo 95, dell'articolo 98 e dell'articolo 100 del codice dei **contratti pubblici**, del disciplinare di gara e il vizio di eccesso di potere. La ricorrente principale, pur essendo decaduta dall'affidamento del servizio in seguito alla risoluzione anticipata del contratto, avendo perso i requisiti di qualificazione, avrebbe falsamente dichiarato di non aver sperimentato la cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico. Inoltre, ai fini della qualificazione alla gara, per dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica, consistente nella esperienza nella gestione di servizi analoghi, avrebbe richiamato proprio la convenzione con il Comune di Battipaglia oggetto di risoluzione anticipata. La concorrente, quindi, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per falsa dichiarazione e per mancanza del requisito di capacità tecnica.

Il motivo è infondato.

La causa di esclusione dedotta dalla ricorrente incidentale sarebbe riconducibile all'articolo 95 del codice dei **contratti pubblici**, decreto legislativo 36 del 2023.

Tra le cause di esclusione non automatica, l'articolo 95, al comma 1, alla lettera e), contempla l'illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell'offerente. I gravi illeciti professionali sono tassativamente specificati all'articolo 98 del codice.

Il richiamato articolo 98, al comma 3, lettera c), consente di desumere l'illecito professionale dal seguente elemento: condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto, che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del

danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale.

Nel caso specifico, la risoluzione del contratto di appalto del servizio, servizio oggetto della stessa procedura di affidamento controversa, quindi ben nota alla stazione appaltante, è stata disposta il 2 agosto 2024, a due giorni dalla scadenza del contratto, affidato dal 4 agosto 2023 per la durata di 12 mesi, per la sopravvenuta carenza dei requisiti di qualificazione, a seguito della risoluzione del contratto di avvalimento. Infatti la concorrente si era avvalsa, per la partecipazione alla precedente procedura di affidamento, di alcuni requisiti di capacità tecnico-professionale mediante una impresa ausiliaria.

La decadenza dalla precedente aggiudicazione, quindi, non è stata disposta per inadempimento determinato da significative e persistenti carenze nell'esecuzione del contratto di appalto, indice di carenza professionale, bensì per la sopravvenuta risoluzione del contratto di avvalimento mediante il quale l'impresa si era qualificata alla gara. Si è trattato, dunque, di vicenda attinente ai requisiti di qualificazione alla precedente gara, non coinvolgente le modalità di esecuzione del contratto di appalto.

L'omessa dichiarazione, pertanto, non avrebbe dovuto determinare l'esclusione dalla gara attualmente controversa, non integrando la fattispecie del grave illecito professionale tassativamente delimitata dall'articolo 98 del codice dei **contratti pubblici**. Senza considerare che la risoluzione anticipata della convenzione è stata impugnata dall'operatore economico con ricorso al Tribunale di Salerno (numero di registro generale 6972 del 2024) per cui il sopravvenuto difetto dei requisiti di qualificazione non può essere ritenuto definitivamente accertato.

Inoltre, non essendo in questione alcuna significativa e persistente carenza nell'esecuzione del contratto d'appalto, non poteva essere impedito alla

concorrente di dichiarare, al fine del possesso del requisito di capacità tecnica di cui all'articolo 3 del disciplinare di gara, l'esperienza maturata nell'esecuzione del servizio, trattandosi di un servizio svolto senza documentate carenze o inadempimenti per la durata di 12 mesi, esclusi gli ultimi due giorni del periodo.

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce la violazione dell'articolo 5 del disciplinare di gara che, per il caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 190 del 2012, prescrive l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. La concorrente avrebbe dichiarato di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, ma non risulterebbe affatto inclusa in tale elenco tenuto presso la prefettura di Avellino. Pertanto, la concorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

Il motivo è infondato.

La ricorrente principale ha dimostrato (allegato 4 alla documentazione depositata il 25 marzo 2025) di aver presentato il 12 dicembre 2023 alla prefettura di Avellino la domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, per l'attività di ristorazione e gestione delle mense.

Il fatto che la domanda di iscrizione nella "white list" non fosse stata ancora accolta al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di affidamento per cui è causa non può determinare l'esclusione della concorrente dalla procedura, essendo sufficiente per l'ammissione alla gara, in base all'articolo 5 del disciplinare, l'aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. Come riconosciuto dalla stessa ricorrente incidentale, il consorzio Athena risulta

inserito nell'elenco della "white list" aggiornato al 16 gennaio 2025, per cui l'esclusione sarebbe stata ingiustificata, alla luce della trasmissione alla prefettura della domanda di iscrizione nella "white list" sin dal 12 dicembre 2023.

Con il terzo motivo la ricorrente incidentale deduce la violazione dell'articolo 16 del disciplinare di gara che impone il rispetto, nell'offerta tecnica, a pena di esclusione, delle caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, con espresso riferimento nel piano operativo di lavoro al rispetto dei criteri ambientali minimi riguardo ai servizi di pulizia e ristorazione collettiva. L'offerta tecnica della concorrente non recherebbe alcun riferimento al rispetto dei criteri ambientali minimi, per cui avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

Anche il terzo motivo è infondato.

L'articolo 16 del disciplinare di gara, nello stabilire i requisiti minimi per l'ammissione dell'offerta tecnica, prescrive il rispetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, delle caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza e specifica che il piano operativo di lavoro dovrà fare espresso riferimento al rispetto dei criteri ambientali minimi riguardo al servizio di pulizia e al servizio di ristorazione collettiva.

Non è contestato che la concorrente abbia espressamente dichiarato, nella domanda di partecipazione, di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali minimi, individuati dalla stazione appaltante.

L'omessa ripetizione, nella descrizione del piano operativo di lavoro, dell'impegno al rispetto dei criteri ambientali minimi non avrebbe dovuto determinare, quindi, l'esclusione dalla gara, non essendo ammesse dal codice dei **contratti pubblici** cause di esclusione meramente formali qualora il requisito di partecipazione alla gara e il requisito minimo di

ammissione dell'offerta tecnica siano stati sostanzialmente assolti, non essendo dimostrata la inadeguatezza dell'offerta tecnica della concorrente rispetto ai criteri ambientali minimi per i servizi di pulizia e i servizi di ristorazione.

Di conseguenza, il ricorso incidentale deve essere respinto.

Il ricorso principale, invece, deve essere accolto, con l'annullamento dell'aggiudicazione e degli atti di gara impugnati, ma deve essere respinta la connessa domanda per il subentro nell'aggiudicazione, non determinando l'accoglimento del ricorso la collocazione della ricorrente principale al primo posto nella graduatoria, bensì l'annullamento della graduatoria stessa a causa della illegittima valutazione di tutte le offerte tecniche.

Le spese processuali, per la complessità delle questioni dibattute, devono essere interamente compensate tra le parti costituite, fermo restando l'obbligo di rimborso del contributo unificato anticipato dalla ricorrente principale, gravante in solido sulle pubbliche amministrazioni resistenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

Accoglie il ricorso principale, nei limiti in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Rigetta il ricorso incidentale.

Compensa le spese, salvo rimborso del contributo unificato a favore della ricorrente principale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

Raffaele Esposito, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Antonio Andolfi**

**IL PRESIDENTE**  
**Salvatore Mezzacapo**

IL SEGRETARIO